

Regime fiscale delle ODV

A cura di:

Elena Pignatelli

Dottore Commercialista in Firenze

Professionista del Terzo Settore e dello Sport

Le organizzazioni di volontariato (ODV) fanno parte degli enti del terzo settore e sono costituite da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di interesse generale a favore prevalentemente di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Il capo II del Titolo X del d. lgs 117/2017 intitolato "Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale" dedica l'art. 84 al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici .

Va tuttavia tenuto presente che il secondo comma dell'articolo 104 prevede che: "le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1", che si riferisce al c.d. "social bonus", ad alcune specifiche norme relative alle indirette e alle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, "si applicano agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea ... e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto registro".

Solo da tale data sarà abrogata la disposizione di cui all'articolo 8 comma 2 , primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991 , n. 266.(Legge quadro sul volontariato)

Quindi sarà solo dal momento in cui ci sarà l'autorizzazione da parte della Commissione europea e comunque non prima dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore che le organizzazioni di volontariato potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste nell'art. 84 1 e 2 comma:

"1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società."

L'art. 84 del d.lgs 117/2017 integra dunque per le organizzazioni di volontariato le attività decommercializzate comuni a tutti gli enti del terzo settore con quelle "speciali" dettate dallo stesso articolo, pertanto le attività non commerciali potranno distinguersi tra:

- 1) quelle previste dalla normativa generale degli enti del terzo settore ed in particolare dall'art. 79 commi 2, 3 e 4 e quindi :

- le attività di interesse generale dell'art. 5, incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le pubbliche amministrazioni, svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, con una soglia di tolleranza ai sensi della quale l'attività dell'ente si considera, comunque, non commerciale qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi. Ciò, dunque, sta significando che se dal raffronto tra costi e ricavi, dovesse emergere uno scostamento che rispetta la soglia del 5% (ad esempio i ricavi superano i costi del 4%), l'attività dell'ente potrà continuare a considerarsi non commerciale ma ciò non dovrà realizzarsi per più di due periodi d'imposta consecutivi (dal terzo scatterà il principio generale di cui al comma 2);
- le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale se svolta direttamente dall'ente, purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo nonché ai risultati prodotti;
- le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi;
- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 79;

2) quelle relative alle sole organizzazioni di volontariato previste dall'art. 84 1 comma:

- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Per quanto concerne la normativa generale è necessario fare un collegamento tra quanto previsto dall'art. 79 comma 2 ed il 33 3 comma del d. lgs 117/2017 che dispone che " per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6".

Le associazioni di volontariato potranno quindi finanziarsi attraverso lo svolgimento :

- di attività diverse (art. 6 del d.lgs 117/2017)
- di attività di interesse generale (art. 5 del d.lgs 117/2017), con modalità lucrative , seppure nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità.

In altri termini, l'attività generale dovrà essere svolta prevalentemente secondo modalità non lucrative, mentre la modalità lucrativa potrà riguardare una parte (minoritaria) di attività finalizzata a sostenere economicamente l'attività non lucrativa.

Si tratta dell'introduzione di un elemento molto importante ed atteso, ma aspettiamo l'approvazione del decreto dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017 per poter capire in maniera inequivocabile e sicura come le

organizzazioni in oggetto potranno attuare lo svolgimento delle attività di interesse generale rispettando il dettato dell'articolo 33 comma 3.

Un'ulteriore agevolazione fiscale per le ODV è prevista dall'articolo 84 al comma 2 dispone che "I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società."

Si tratta di un'agevolazione specifica permettendo alle Organizzazioni di Volontariato di evitare la tassazione dei redditi immobiliari a patto che siano destinati allo svolgimento di attività non commerciale.

